

Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale



Città di Nettuno
medaglia d'oro al merito civile

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA SEZIONE RIFIUTI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 17.04.2014
DATA DI PUBBLICAZIONE: 30.04.2014
ENTRATA IN VIGORE:
INTEGRATO CON DELIBERAZIONE
COMMISSARIALE (C.C.) N. 30 DEL 24.05.2019

Titolo 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1. “Campo di applicazione”	4
Art. 2. “Forme di gestione”	4
Art. 3. “Finalità e obiettivi”	4
Art. 4. “Competenze del Comune di Nettuno”	5
Art. 5. “Definizioni”	6
Art. 6. “Prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi”	8
Titolo 2 PRESCRIZIONI GENERALI DEI PRODUTTORI E DEL GESTORE	8
Art. 7. “Modalità di conferimento e obblighi dei produttori (Utenze Domestiche o Utenze Non Domestiche) di rifiuti”	8
Art. 8. “Caratteristiche degli automezzi e delle attrezzature”	10
Art. 9. “Caratteristiche e Regolarità del servizio”	10
Art. 10. “Trasferimento o trasbordo di rifiuti”	10
Art. 11. “Frequenze per la raccolta e lo spazzamento meccanizzato”	11
Art. 12. “Aree di sosta”	11
Titolo 3- MODALITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI	11
Art. 13. “Classificazione delle aree di raccolta”	11
Art. 14. “Modalità di attuazione del servizio di raccolta”	11
Art. 15. “Modalità generali della raccolta porta a porta”	11
Art. 16. “Accesso alla proprietà privata”	12
Art. 17. “Frazione secca residua”	12
Art. 18. “La raccolta differenziata”	13
Art. 19. “Raccolta della frazione umida”	13
Art. 20. “Raccolta carta”	13
Art. 21. “Raccolta del vetro”	13
Art. 22. “Raccolta della frazione plastica, lattine e barattoli”	14
Art. 23. “Raccolta degli scarti di giardino”	14
Art. 24. “Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli”	14
Art. 25. “Raccolta differenziata dei rifiuti urbani particolari e pericolosi”	14
Art. 26. “Raccolta degli oli vegetali domestici”	15
Art. 27. “Raccolta degli abiti usati”	15
Art. 28. “Raccolta di rifiuti inerti da opere di manutenzione”	15
Art. 29. “Cooperative sociali ed Associazioni di Volontariato”	15
Art. 30. “Il compostaggio domestico”	15
Titolo 4 - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E PULIZIA DEL TERRITORIO	16
Art. 31. “Definizioni”	16
Art. 32. “Campo di applicazione”	16
Art. 33. “Modalità del servizio di spazzamento”	17
Art. 34. “Cestini getta carte e porta rifiuti”	17
Art. 35. “Raccolta delle foglie”	17
Art. 36. “Pulizia dei mercati”	17

Art. 37.	“Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, spettacoli viaggianti, Luna-park ”	17
Art. 38.	“Pulizia delle aree adibite a sosta camper e similari	18
Art. 39.	“Disposizioni diverse”	18
Art. 40.	“Volantinaggio”	19
Art. 41.	“Sgombero della neve”	19
Art. 42.	“Pulizia delle Caditoie stradali”	20
Art. 43.	“Siringhe abbandonate”	20
Titolo 5 – I RIFIUTI URBANI SPECIALI ASSIMILATI		20
Art. 44.	“Modalità di assimilazione dei rifiuti dei rifiuti speciali”	20
Art. 45.	“Criteri qualitativi per l’assimilazione”	21
	Criteri qualitativi	21
Art. 46.	“ Criteri quantitativi per l’assimilazione”	23
Art. 47.	“ Obblighi per i produttori di rifiuti speciali non assimilati”	23
Titolo 6 - DISCIPLINA ED INTERVENTI IN MATERIA DI PULIZIE OBBLIGATORIE E BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI		23
Art. 48.	“Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni”	23
Art. 49.	“Manutenzione e stato di conservazione dei terreni non edificati”	24
Art. 50.	“Abbandono di rifiuti in aree pubbliche”	24
Art. 51.	“Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati”	24
Titolo 7 - DISPOSIZIONI FINALI		25
Art. 52.	“Controllo e Sanzioni”	25
Art. 52 bis.	“Sanzioni ed atti probatori di cui all’art.52”	25
Art. 53.	“Contributi CONAI”	25
Art. 54.	“Riferimento ad altri regolamenti”	25
Art. 55.	“Riferimento alla legge”	25
Art. 56.	“Modifiche al Regolamento”	26
Art. 57.	“Entrata in vigore”	26
ALLEGATO A: Quantitativi massimi assimilati		26
ALLEGATO B: Importo sanzioni		29

Titolo 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

“Campo di applicazione”

1. Il Comune di Nettuno effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al T.U.E.L. e dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
2. Sulla base del presente regolamento adottato con Delibera di C.C. n. 5 del 17.04.2014 il Comune disciplina con il presente regolamento, come previsto dal comma 2 dell'art. 198 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche, nonché delle leggi e disposizioni emanate dalla Regione Lazio e in particolar modo contenute nel Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti, le attività connesse al ciclo unico dei rifiuti e agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio.
3. Tali attività sono disciplinate nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e fissando:
 - le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - le direttive per le modalità di conferimento, per la raccolta differenziata e per il trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e particolari;
 - le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare);
 - le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dalla normativa vigente e dalla Regione Lazio.

Art. 2

“Forme di gestione”

1. Il Comune di Nettuno provvede all'organizzazione e alla gestione dl servizio relativo ai rifiuti urbani e alla tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza sul proprio territorio comunale secondo le modalità stabilite nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio.

Art. 3

“Finalità e obiettivi”

2. Le operazioni di gestione dei rifiuti urbani costituiscono attività di pubblico interesse e sono sottoposte all'osservanza dei principi contenuti nell'art. 178 del D.Lgs. 152/06. In particolare tale gestione deve:
 - a. Essere ispirata al principio di uguaglianza tra cittadini;
 - b. Garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato
 - c. Inspirarsi a criteri di obiettività, trasparenza, giustizia e imparzialità
 - d. Garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzione dei servizi;
 - e. Garantire la partecipazione e l'accesso ai cittadini alla prestazione dei servizio ai sensi della presente normativa
3. Il Comune di Nettuno assicura il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani mediante interventi che garantiscano:
 - a. la tutela igienico-sanitaria della collettività e dell'ambiente
 - b. un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi e la preservazione delle risorse naturali.;
 - c. l'individuazione dei più efficaci sistemi di raccolta che rispondano alle esigenze e ai modi di vita dei

- cittadini e alle esigenze e al tipo di organizzazione delle imprese, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dallo Stato;
- d. il raggiungimento dei maggiori risultati possibili nel recupero e nel riciclaggio dei rifiuti, anche mediante l'integrazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, nel rispetto dei criteri generali fissati dallo Stato, della disciplina dettata dalla Regione Lazio;
 - e. il raggiungimento e l'eventuale superamento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dalla normativa
 - f. la promozione di iniziative rivolte a ridurre la produzione dei rifiuti urbani;
 - g. la prevenzione e la repressione di ogni forma di inquinamento ambientale diretto o indiretto, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti urbani pericolosi.
4. Il Comune di Nettuno, di concerto con il Gestore del servizio pubblico, promuove tutte le forme organizzative di gestione dei servizi pubblici tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché l'attuazione delle raccolte differenziate finalizzate al recupero di materia ed energia. Ciò potrà avvenire con il coinvolgimento del cittadino-utente anche attraverso forme di incentivazione/disincentivazione economica ed impositiva.

Art. 4

“Competenze del Comune di Nettuno”

- 1 Sono di competenza del Comune di Nettuno, che si avvale del gestore del servizio:, **la gestione dei rifiuti urbani** in regime di privativa come classificati dall'Art 184 del D.Lgs. 152/06, ovvero la gestione dei seguenti rifiuti:
- a. i *rifiuti domestici, anche ingombranti*, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i *rifiuti* non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) *assimilati* ai rifiuti urbani per qualità e quantità
 - c. i rifiuti provenienti *dallo spazzamento* delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade comunali ed aree pubbliche comunali (escluse le strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico), o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i *rifiuti vegetali* provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i *rifiuti* provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività *cimiteriali* diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).
- 2 Competono inoltre al Comune di Nettuno, che si avvale del gestore del servizio e di altri soggetti:
- a. il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani: la raccolta, il trasporto, lo smaltimento ed il recupero;
 - b. l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei principi previsti dall'art. 219 del D.Lgs. 152/06;
 - c. l'adozione di misure volte a incoraggiare la raccolta separata dei rifiuti organici.
 - d. l'emanazione di appositi atti gestionali che recepiscano modifiche del servizio.
- 3 Competono infine al Comune di Nettuno:
- a. i provvedimenti, circoscritti ad un specifico territorio comunale, rivolti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, nonché al ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/06;
 - b. l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, relative ad interventi circoscritti al territorio comunale, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/06.
 - c. Il controllo, in solido con il Gestore del servizio, del corretto comportamento da parte delle utenze
- 4 Restano esclusi dalla privativa comunale i seguenti rifiuti ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/06.
- a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

- c. Relativamente alla bonifica di siti contaminati il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- d. Le materie, le sostanze e i prodotti secondari di cui all'art. 181-bis del D. Lgs 152/2006
- e. i seguenti rifiuti regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria :
 1. le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
 2. i rifiuti radioattivi;
 3. i materiali esplosivi in disuso;
 4. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 5. le materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola; paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 6. i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.
 7. I sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati;
 8. Le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione.
 9. i rifiuti giacenti sulle pertinenze degli esercizi commerciali o locali privati ad uso pubblico

Art. 5

“Definizioni”

- 1) Ai fini del presente regolamento si accolgono le definizioni dell'art. 183 del D.Lgs. 152/06 ed in particolare le definizioni di rifiuto, produttore, detentore, gestione, raccolta, raccolta differenziata, smaltimento, recupero, luogo di produzione dei rifiuti, stoccaggio, deposito temporaneo. Vengono riprese le seguenti definizioni:
 - a) *rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) *produttore di rifiuti*: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) *gestione*: la raccolta, il servizio di trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, compreso il controllo di queste operazioni;
 - d) *“raccolta”*: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui al presente articolo ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - e) *“raccolta differenziata”*: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico
 - f) *“raccolta differenziata monomateriale”*: la raccolta idonea ad intercettare un'unica frazione recuperabile di rifiuti;
 - g) *“raccolta differenziata multimateriale”*: la raccolta idonea a raggruppare nello stesso contenitore o sacco rifiuti riciclabili appartenenti a più frazioni merceologiche, da destinarsi ad apposito impianto di selezione
 - h) *“riutilizzo”*: Qualsiasi operazione qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti
- 2) Si definiscono inoltre:
 - a) *utenti domestici (UD)*: tutti i nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio comunale;
 - b) *utenti non domestici (UND)*: tutte le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive e dei servizi in genere produttore di rifiuti assimilati agli urbani;
 - c) *gestore del servizio*: il soggetto individuato che, in base alle forme di cui all'art. 200 e seguenti del D.Lgs. 152/06, effettua una o più operazioni comprese nella gestione dei rifiuti urbani;
 - d) *conferimento*: modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore.
 - e) *servizio di raccolta*: la raccolta effettuata dal gestore, secondo le modalità stabilite dal presente

regolamento

- f) *raccolta a domicilio o porta a porta*: operazione di prelievo dei rifiuti all'esterno dei luoghi di produzione, in prossimità delle singole abitazioni o attività economiche mediante prelievo da parte del gestore presso il domicilio dell'utente, in un giorno prestabilito o su chiamata;
- g) *Raccolta stradale*: raccolta dei rifiuti effettuata previo conferimento degli stessi da parte dell'utente in appositi contenitori posti in area pubblica, di tipo stradale (cassonetti) o interrati o posti all'interno dei centri di raccolta e svuotati periodicamente dal gestore;
- h) *servizio integrativo di raccolta*: la raccolta e/o il trasporto e/o lo stoccaggio di rifiuti speciali che avviene in base ad apposita convenzione facoltativa per l'utente;
- i) *Centro di raccolta*: area presidiata, aperta in determinati orari ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. Il centro di raccolta dovrà favorire il conferimento diretto delle frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata e/o frazioni che sono già oggetto di preselezione da parte degli utenti, con particolare riguardo ai materiali che per tipologia o dimensioni non sono conferibili al normale circuito di raccolta;
- j) *spazzamento stradale*: servizio pubblico di nettezza urbana, finalizzato alla pulizia ed al lavaggio delle aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico;
- k) *compostaggio domestico*: l'attività di raccolta con vari sistemi (generalmente in concimaia o in composter) degli scarti organici per la trasformazione degli stessi in compost;
- l) *compost*: humus, terriccio o ammendante dei terreni ottenuto dalla trasformazione dei rifiuti organici di cucina e degli scarti dei giardini, ad opera di microrganismi.
- m) *rifiuti domestici*: sono i rifiuti, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione.
- n) *Rifiuti pericolosi* i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- o) *rifiuti esterni*: sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti, di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, laghi e canali appartenenti a pubblici demani;
- p) *rifiuti assimilati agli urbani*: sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art. 198 comma 2, lett. g) del D.Lgs. 152/06
- q) *rifiuti cimiteriali*: sono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali inclusi i rifiuti provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale.
- r) *rifiuti organici* (Frazione Organica dei RU): sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili; a loro volta si suddividono in:
 - 1. *Verde*: comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private;
 - 2. *Umido*: comprende scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense) e modiche quantità di verde o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili);
- s) *rifiuti secchi riciclabili*: sono costituiti dai materiali a basso tasso di umidità, comprendenti tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo:
 - 1. *Carta e cartone e imballaggi di carta e cartone*: Materiale a base cellulosica (carta grafica, cartone, cartoncino, contenitori per bevande poliaccoppiato tipo tetra pak, ecc.) salvo quanto definito di volta in volta sulla base degli impianti di destinazione;
 - 2. *Imballaggi in plastica*: frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e rifiuti da imballaggi in plastica salvo quanto definito di volta in volta il gestore sulla base degli impianti di destinazione;
 - 3. *Vetro e imballaggi in vetro*: bottiglie, oggetti in vetro, lampadine escluse;
 - 4. *Imballaggi metallici*: lattine in alluminio e in banda stagnata ed altri piccoli oggetti metallici;
 - 5. *Abiti usati*;

6. *Altre frazioni riciclabili non comprese nei punti precedenti;*

- t) *ingombranti*: sono costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti destinati allo smaltimento o al parziale recupero (televisori, computers, piccoli elettrodomestici, frigoriferi, ecc.);
- u) *rifiuti secchi non riciclabili o rifiuti non differenziati*: tutte le restanti frazioni non più passibili di recupero di materiale e che siano quindi destinate a forme di recupero energetico o smaltimento;
- v) *RAEE Apparecchiature elettriche ed elettroniche definite dal decreto legislativo 151/05. Le categorie di apparecchiature riportate nell'allegato 1° del decreto sono:*
- *Grandi Elettrodomestici*
 - *Piccoli Elettrodomestici*
 - *Apparecchiature Informatiche e per le telecomunicazioni*
 - *Apparecchiature di Consumo*
 - *Apparecchiature di illuminazione (comprese le lampadine a tubi fluorescenti (neon e a scarica),*
 - *Strumenti elettrici ed elettronici*
 - *Giocattoli ed apparecchiature per lo sport e per il tempo libero*
 - *Dispositivi medici di provenienza domestica*
 - *Strumenti di monitoraggio e controllo*
 - *Distributori Automatici.*
- w) *rifiuti urbani con caratteristiche di pericolosità (ex RUP):*
1. *Pile alcaline: pila a stilo e a bottone*
 2. *Medicinali: farmaci scaduti*
 3. *Contenitori identificati con il simbolo T&F: inchiostri, adesivi, vernici, solventi, ecc*
 4. *Batterie e accumulatori al Pb e nichel-cadmio*

Art. 6

“Prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi”

1. Il Comune di Nettuno, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 152/06, organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere alle utenze domestiche e non domestiche di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti da imballaggi.
2. Il Comune di Nettuno garantisce la copertura omogenea del territorio. La gestione della raccolta differenziata dei rifiuti deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza, l'economicità del servizio, il coordinamento con la gestione di altri rifiuti ed il loro reinserimento nei cicli produttivi e naturali.
3. Ai sensi dell'art. 226 comma 2 del D. Lgs. 152/06 è vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualunque natura.
4. Gli imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dai commercianti al dettaglio possono essere conferiti al sistema pubblico solo attraverso la raccolta differenziata, nei limiti previsti dall'art 221 comma 2 del D. 152/06

Titolo 2

PRESCRIZIONI GENERALI DEI PRODUTTORI E DEL GESTORE

Art. 7

“Modalità di conferimento e obblighi dei produttori (Utenze Domestiche o Utenze Non Domestiche) di rifiuti”

- 1 Il conferimento dei rifiuti è un obbligo del produttore e deve avvenire esclusivamente nelle modalità previste dal presente regolamento;
- 2 La fase di raccolta è in capo al gestore del servizio individuato dal Comune di Nettuno.
- 3 I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata, devono essere conservati separatamente e conferiti osservando scrupolosamente i criteri previsto per la loro separazione;
- 4 In relazione alle diverse tipologie di raccolte differenziate istituite, nessun oggetto o materiale potrà essere conferito in contenitori diversi da quello al quale è destinato;
- 5 Il Comune di Nettuno, nelle forme previste dalle vigenti leggi e regolamenti, vincola gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo multe e sanzioni per i casi di inadempienza.
- 6 I rifiuti urbani, domestici o assimilati devono essere tenuti all'interno dei luoghi di produzione fino al momento del conferimento e dovranno essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e odori.
- 7 Gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e delle loro proprietà in genere, edificate e non, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione e stoccaggio dei rifiuti per il successivo conferimento al servizio pubblico. E' loro obbligo tenere puliti e in buone condizioni i contenitori forniti dal comune, sia all'interno che all'esterno. Tali contenitori non debbono essere danneggiati, traslati, spostati o ceduti. I proprietari dei terreni edificati debbono tenere puliti da erbacce e rifiuti, sia i fondi sia le pertinenze fino al ciglio stradale. Debbono tenere in buono stato le recinzioni al fine di impedire accessi e sversamenti di rifiuti da parte di terzi.
- 8 È vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree di tutto il territorio comunale qualsiasi rifiuto, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde e in qualunque luogo aperto al pubblico;
- 9 È fatto divieto conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle della corretta raccolta differenziata indicata nel presente regolamento;
- 10 Qualunque modifiche e/o variazioni alle modalità di raccolta dovranno essere comunicate con congruo anticipo alla popolazione e avviando apposite campagne di comunicazione
- 11 È fatto divieto di trattamento dei rifiuti secondo modalità che possano recare danno all'ambiente e/o alla salute pubblica, in particolar modo incendiarli;
- 12 È vietato introdurre nei contenitori sostanze liquide, materiale acceso o non completamente spento, materiali metallici e non metallici oggetti taglienti o acuminati, se non adeguatamente protetti;
- 13 È vietato conferire, mescolati ad altri "flussi": Rifiuti Urbani Pericolosi, Rifiuti Ingombranti, Rifiuti inerti, materiali (metallici e non) che possano arrecare danni all'ambiente, ai mezzi di raccolta e trasporto, oltre a costituire un pericolo per la salute del personale addetto.
- 14 È fatto divieto conferire rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento rifiuti .
- 15 È vietato inoltre agli utenti:
 - ❖ ogni forma di cernita manuale dei rifiuti
 - ❖ spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti pubblici o di terzi
 - ❖ intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
 - ❖ utilizzare i cestini portarifiuti per il conferimento dei rifiuti domestici;
 - ❖ imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare ecc.);
 - ❖ conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;
 - ❖ depositare rifiuti fuori dai contenitori pieni
 - ❖ prelevare o rovistare i rifiuti dai contenitori
 - ❖ utilizzare per l'umido sacchetti non compostabili.
- 16 Premesso che le fosse Imhoff rientrano nel novero di "deposito temporaneo" così come definito dall'articolo 183 comma 1 lettera poiché rappresenta il raggruppamento temporaneo di rifiuti effettuato nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
 - ❖ i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, "devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento";
 - ❖ i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative:

- ❖ a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- ❖ quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
- ❖ In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

Gli utenti domestici e non domestici che possiedono fossa Imhoff, quando facciano ricorso all'auto spurgo, devono conservare copia del FIR di avvenuto smaltimento rilasciato dalla ditta per almeno 5 anni come da art. 193 comma 2 del D.Lgs 152/2006, per poter dimostrare e verificare l'avvenuto trattamento a norma di legge.

Art. 8

“Caratteristiche degli automezzi e delle attrezzature”

- 1 I mezzi e le attrezzature impiegate per lo svolgimento del servizio devono essere omologati ed essere assoggettati ai collaudi specifici in relazione al loro utilizzo, devono avere caratteristiche, stato di conservazione e di manutenzione tali da assicurare il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie; in particolare deve essere prevenuta la dispersione di rifiuti e di liquami nonché la fuoriuscita di esalazioni moleste.
- 2 I mezzi utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono venire periodicamente lavati e disinfettati.
- 3 I veicoli devono ottemperare alle norme in materia di circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni concesse per agevolare lo svolgimento delle operazioni, quali l'accesso a corsie preferenziali, la fermata e la sosta in zone soggette a divieto, la fermata in seconda posizione, l'accesso alle isole pedonali, ecc. La sosta dei veicoli deve comunque essere limitata al tempo strettamente indispensabile per l'esecuzione delle operazioni di raccolta, riempimento e trasbordo.
- 4 E' fatto divieto di manomettere o danneggiare le attrezzature adibite al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti quali: contenitori per la raccolta porta a porta, cestini getta carte e porta rifiuti, impianti, ecopiazzole, ecc.
- 5 E' fatto divieto di imbrattare con scritte, disegni, adesivi, o spostare le attrezzature adibite al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti.

Art. 9

“Caratteristiche e Regolarità del servizio”

- 1 La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati viene eseguita su tutto il territorio comunale. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per cause sindacali o di forza maggiore non comporta esonero o riduzione della TARES.
- 2 In caso di sospensione del servizio superiore a dieci giorni solari la quota variabile della tariffa è dovuta in misura ridotta in proporzione al periodo di irregolare servizio.
- 3 Il Comune di Nettuno, in caso di temporanea interruzione del servizio di raccolta, ad esclusione delle casistiche sopracitate, può fare azione di rivalsa sul gestore applicando specifica penale prevista dal contratto di servizio, salvo che l'interruzione non si configuri come reato penale.

Art. 10

“Trasferimento o trasbordo di rifiuti”

- 1 Il trasferimento o trasbordo dei rifiuti da un automezzo più piccolo ad uno più capiente, ovvero da un automezzo ad un contenitore di grande capacità e realizzato allo scopo, essendo operazione di “raggruppamento dei rifiuti” ai fini dell'ottimizzazione del servizio è considerato un'operazione facente parte integrante della raccolta e del trasporto dei rifiuti.
- 2 Le aree nelle quali avviene il trasbordo dei rifiuti devono essere il più possibile lontane dalle abitazioni e le operazioni da automezzo ad automezzo non devono comportare perdite e fuoriuscite di rifiuti o liquami.
- 3 Se viene utilizzata una piazzola appositamente attrezzata, questa deve trovarsi in un'area gestita e controllata dal Gestore e deve possedere tutti i requisiti di sicurezza e igiene previsti dalle norme. Il gestore del servizio è tenuto alla pulizia dell'area.

- 4 Le aree individuate dal Gestore del servizio per effettuare l'attività di travaso ed approvate dai competenti uffici comunali saranno individuate con atti gestionali tenendo conto della tutela sanitaria e del decoro urbano.

Art. 11

“Frequenze per la raccolta e lo spazzamento meccanizzato”

- 1 Modifiche alla frequenza potranno essere apportate mediante ordinanza in base alle esigenze del servizio, cercando sempre – nei limiti del possibile – di tenere conto delle esigenze dell'utenza.
- 2 Gli orari di apertura dei centri di raccolta, nonché eventuali variazioni, sono comunicati alla popolazione in forme che consentano la più appropriata diffusione dell'informazione.
- 3 In generale modalità ed orari di svolgimento dei servizi di raccolta e spazzamento vengono fissati e possono essere variati con apposita ordinanza da emettersi nei modi di legge.

Art. 12

“Aree di sosta”

- 1 Le aree adibite alla sosta di caravans, campers, tende e simili in transito vengono assoggettate, una volta che siano state individuate e autorizzate all'esercizio, al servizio di raccolta dei rifiuti.
- 2 Le aree previste dal punto 1, se custodite, devono essere dotate, oltre che dei requisiti previsti dalla vigente normativa, di contenitori adeguati per la raccolta sia dei rifiuti indifferenziati sia dei rifiuti destinati a recupero.

Titolo 3- MODALITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

Art. 13

“Classificazione delle aree di raccolta”

- 1 Il comune individua all'interno della propria superficie comunale le aree in cui attuare le modalità di raccolta domiciliare, stradale e di prossimità come definite nel Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio.

Art. 14

“Modalità di attuazione del servizio di raccolta”

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti può essere svolto con le seguenti modalità:
 - a. prelievo domiciliare (raccolta porta a porta) con gli appositi contenitori affidati agli utenti in comodato gratuito da parte del Comune di Nettuno;
 - b. conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore ai centri di raccolta per i quali il produttore ha titolo di accedere in funzione dei singoli servizi di raccolta effettivamente attivati;
 - c. contenitori stradali dedicati per le utenze prive di sufficienti spazi pertinenziali, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
 - d. contenitori stradali dedicati alla raccolta dei rifiuti urbani pericolosi ed indumenti usati.

Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.

Art. 15

“Modalità generali della raccolta porta a porta”

1. Il servizio di raccolta “porta a porta” consiste nella raccolta dei rifiuti conferiti dai cittadini presso le abitazioni, e delle utenze non domestiche presso i luoghi delle rispettive attività. Di norma il metodo consente la possibile identificazione dell'utenza che ha eseguito il conferimento; inoltre sono previsti conferimenti collettivi, da parte di più utenze, mediante l'utilizzo di bidoni comuni per condomini o per piccoli agglomerati di abitazioni ben delimitati.

2. La raccolta “porta a porta” dei rifiuti contenitori, avverrà al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada pubblica. Il gestore passerà “porta a porta” provvedendo alla raccolta dei contenitori. Questi verranno collocati, nel giorno e nell’ora prefissati, davanti all’ingresso dell’abitazione o negli spazi appositamente indicati dal Gestore concordemente al Comune.
3. Il Gestore in accordo con il Comune potrà, in casi particolari, effettuare la raccolta anche in aree diverse, previo sopralluogo e/o verifica tecnica sull’opportunità di svolgere il servizio in tale modo.
4. I rifiuti per i quali è istituito il servizio di raccolta porta a porta, devono essere tenuti all’interno della proprietà e devono essere conferiti la sera precedente al giorno di raccolta. I sacchi a perdere o i contenitori rigidi previsti per la raccolta porta a porta vanno esposti per la raccolta sul marciapiede o in area pubblica. L’utente è tenuto a ritirare quanto prima il proprio contenitore dall’area pubblica dopo lo svuotamento da parte del gestore. È fatto divieto di collocare stabilmente sul suolo pubblico i contenitori;
5. Nel servizio di raccolta porta a porta, che va effettuato secondo le disposizioni e con modalità indicate sul sito del Comune, è permesso il deposito sulla pubblica via dei sacchi e dei contenitori contenenti i rifiuti esclusivamente la sera precedente al giorno di raccolta non prima delle ore 21.00 e non oltre le ore 5.00 del giorno stesso di raccolta (per le utenze non domestiche l’esposizione è permessa a partire dall’orario di chiusura e comunque in orario serale).
6. Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale.
7. E’ vietato il conferimento al di fuori dei punti di raccolta indicati al comma 6.
8. Gli utenti sono tenuti a effettuare la pulizia dei contenitori ad essi dedicati comprendendo i mastelli, bidoni e cassonetti e in particolare a non danneggiare o coprire il codice a barre quando apposti sugli stessi.

Art. 16

“Accesso alla proprietà privata”

Di norma non è previsto l’accesso del personale che effettua il servizio di raccolta rifiuti alla proprietà privata; questo potrà essere previsto per esigenze di praticità legate al servizio o consentito su esplicita richiesta dell’utente previa valutazione del Gestore e del Comune. In tal caso i proprietari o comunque gli aventi titolo sono tenuti a rilasciare autorizzazione scritta all’accesso e al transito dei mezzi e del personale addetto alla raccolta, attraverso le proprietà private. Nel caso in cui l’accesso e il transito vengano in qualsiasi modo impediti od ostacolati, il Comune di Nettuno è esonerato dall’obbligo della raccolta fino alla rimozione dell’impedimento o ostacolo.

Art. 17

“Frazione secca residua”

1. La raccolta porta a porta della frazione secca residua avviene mediante il ritiro dei rifiuti al piano stradale in sacchi a perdere o contenitori rigidi forniti dal Comune di Nettuno.
2. La raccolta porta a porta della frazione secca residua per le utenze domestiche e non domestiche avviene con modalità e frequenze specifiche secondo aree omogenee del territorio comunale quali: zona Borgo, zona A, zona B, zona C. L’elenco delle vie ricadenti nelle singole zone, le modalità e le frequenze specifiche sono riportate nell’apposito documento redatto dagli uffici e pubblicato sul sito del Comune.
3. L’utente ha l’obbligo di esporre i sacchi e i contenitori presso l’esterno del proprio domicilio in modo ben visibile, ovvero in spazi appositamente predisposti e finalizzati al deposito del rifiuto, i quali dovranno in ogni caso essere situati in prossimità della sede stradale.
4. I sacchi e i contenitori, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi, dovranno essere depositati la sera precedente al giorno di raccolta non prima delle ore 21.00 e non oltre le ore 05.00 del giorno stesso di raccolta (per le utenze commerciali l’esposizione è permessa a partire dall’orario di chiusura e comunque non prima delle 19.00), secondo quanto stabilito al punto 5
5. Si rinvia a successivi atti gestionali l’individuazione di orari diversi a tutela sanitaria e del decoro urbano, anche in relazione all’organizzazione di manifestazioni.
6. Le utenze che raccolgono i rifiuti indifferenziati in appositi contenitori collettivi dovranno esporre gli stessi all’esterno del proprio domicilio o in aree direttamente accessibili dal personale addetto alla raccolta, con le

stesse precauzioni descritte ai punti 3 e 4.

7. I rifiuti, in attesa di essere conferiti al gestore della raccolta, devono essere conservati a cura del produttore all'interno della proprietà privata in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
8. Ferme restando le disposizioni di cui al punto 1, i rifiuti prodotti all'interno delle abitazioni e condomini, nonché quelli derivanti dalla pulizia di scale, corridoi, cortili e altri spazi comuni di edifici privati devono essere conservati, a cura degli abitanti, sempre all'interno della proprietà privata, negli appositi contenitori eventualmente presenti, ponendoli tempestivamente nei luoghi di deposito a ciò destinati.

Art. 18

“La raccolta differenziata”

1. Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuto: vetro, carta e cartone, imballaggi metallici (in alluminio acciaio o banda stagnata), imballaggi in plastica, rifiuti umidi, scarti vegetali o verde, rifiuti ingombranti, i rifiuti pericolosi (batterie e pile, farmaci scaduti, prodotti etichettati T&F), olii vegetali domestici, che verranno successivamente avviati ad impianti di recupero o a smaltimento controllato.
2. La raccolta porta a porta delle frazioni differenziate quali vetro, carta e cartone, imballaggi metallici (in alluminio acciaio o banda stagnata), imballaggi in plastica, rifiuti umidi per le utenze domestiche e non domestiche avviene con modalità e frequenze specifiche secondo aree omogenee del territorio comunale quali: zona Borgo, zona A, zona B, zona C. L'elenco delle vie ricadenti nelle singole zone, le modalità e le frequenze specifiche sono riportate nell'apposito documento redatto dagli uffici e pubblicato sul sito del Comune.
3. I rifiuti oggetto di raccolta differenziata, non possono essere conferiti tramite i contenitori dei rifiuti indifferenziati.

Art. 19

“Raccolta della frazione umida”

1. Sono oggetto di raccolta della frazione umida tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica o di attività quali mense, ristoranti, negozi di frutta e verdura, ecc.
2. Il conferimento della frazione umida avviene tramite raccolta porta a porta”, effettuata ricorrendo a contenitori rigidi di dimensioni adeguate alla tipologia d'utenza e con una frequenza minima di raccolta di almeno due volte alla settimana. E' ammessa l'autogestione del rifiuto organico, mediante la pratica del compostaggio domestico, nelle modalità di cui all'art 30.
3. Ai sensi dell'Art. 183-bis del D. Lgs. N. 152/06 il rifiuto umido deve essere conferito utilizzando esclusivamente sacchetti compostabili.

Art. 20

“Raccolta carta”

1. Il conferimento della frazione carta avviene tramite “raccolta porta a porta”, effettuata tramite esposizione su piano stradale del materiale sfuso o in buste di carta o cartone, o mediante contenitori bianchi di volumetria adeguata alla tipologia d'utenza. L'elenco delle vie ricadenti nelle singole zone, le modalità e le frequenze specifiche sono riportate nell'apposito documento redatto dagli uffici e pubblicato sul sito del Comune.
2. Tale raccolta riguarda l'intercettazione di carta da ufficio, giornali, riviste, contenitori poliaccoppiati per bevande.
3. La frazione carta e cartone deve essere conferita nel contenitore sfusa o in sacchi di carta, non deve essere utilizzati sacchi o shoppers in plastica

Art. 21

“Raccolta del vetro”

1. Il conferimento degli imballaggi in vetro avviene tramite “raccolta porta a porta”, effettuata tramite esposizione su piano stradale del materiale racchiuso in contenitori verdi di volumetria adeguata alla tipologia d'utenza.
2. Tale raccolta riguarda l'intercettazione di imballaggi in vetro quali bottiglie, barattoli e vasetti, bicchieri, piccoli

frammenti vetrosi.

3. Il vetro deve essere conferito nel contenitore sfuso e non devono essere utilizzati sacchi o shoppers in plastica;
4. I vetri di maggiori dimensioni (es. damigiane, lastre ecc.) che non possono essere inseriti nei contenitori devono essere conferiti presso il centro di raccolta comunale

Art. 22

“Raccolta della frazione plastica, lattine e barattoli”

1. Gli imballaggi in plastica, le lattine in alluminio e i barattoli in banda stagnata vengono raccolti con sistema porta a porta sfusi o in buste di plastica, mediante sacchi gialli semitrasparenti di plastica o contenitori gialli di dimensioni adeguate alla tipologia d’utenza. L’elenco delle vie ricadenti nelle singole zone, le modalità e le frequenze specifiche sono riportate nell’apposito documento redatto dagli uffici e pubblicato sul sito del Comune.
2. Tale raccolta riguarda l’intercettazione degli imballaggi in plastica quali bottiglie, flaconi, vaschette, vasetti per yogurt, film estensibile, shopper, confezioni per alimenti, e imballaggi in genere, lattine in alluminio, barattoli e latte in banda stagnata, piccoli oggetti e minuterie in metallo
3. La frazione multimateriale imballaggi in plastica – lattine e barattoli può essere conferita presso il Centro di raccolta comunale.

Art. 23

“Raccolta degli scarti di giardino”

1. Gli scarti di giardino (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.) provenienti dalla manutenzione di aree a verde pubbliche e private vengono raccolti con le seguenti modalità:
 - a. Sistema domiciliare in vigore (giro verde)
 - b. mediante un servizio a domicilio su prenotazione telefonica
 - c. conferimento diretto da parte del produttore al centro di raccolta rifiuti

Art. 24

“Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli”

1. I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade
2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti delle utenze domestiche, residenti o domiciliate, vengono effettuati secondo le seguenti modalità:
3. mediante un servizio a domicilio su prenotazione telefonica con raccolta settimanale nei limiti quantitativi di 2 mc e per un numero massimo di 4 pezzi per prelievo
4. conferimento diretto ai centri di raccolta, da parte dell’utente residente o domiciliato nel territorio comunale
5. Sono sottoposti alle disposizioni del presente articolo i seguenti beni durevoli e materiali ingombranti:
 - frigoriferi, surgelatori, congelatori, condizionatori d’aria;
 - televisori;
 - computer, stampanti, accessori e fotocopiatrici;
 - lavatrici e lavastoviglie;
 - materassi e reti da letto;
 - mobili e arredi

Art. 25

“Raccolta differenziata dei rifiuti urbani particolari e pericolosi”

1. E’ fatto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, né devono essere abbandonati sui marciapiedi, sulle strade, o a fianco dei contenitori stradali

destinati alla raccolta degli stessi

- 2 I rifiuti urbani pericolosi devono essere conferiti nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a. le pile negli appositi contenitori stradali dislocati sul territorio. A tal fine è fatto obbligo a chiunque effettui commercio di pile, di predisporre apposito contenitore
 - b. i prodotti farmaceutici scaduti inutilizzati, scaduti negli appositi contenitori, dislocati sul territorio. A tal fine è fatto obbligo a tutte le farmacie, di predisporre apposito contenitore
 - c. i rifiuti urbani costituiti da prodotti e relativi contenitori etichettati con il simboli di pericolo T&F, di sola ed esclusiva provenienza domestica, dovranno obbligatoriamente essere conferiti, a cura dell'utente, ai centri di raccolta.

Art. 26

“Raccolta degli oli vegetali domestici”

- 1 E' fatto divieto di conferire gli oli vegetali domestici nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, né devono essere abbandonati in contenitori o sversati sui marciapiedi, sulle strade o nelle fognature direttamente o indirettamente.
- 2 Gli oli vegetali domestici devono essere conferiti negli appositi contenitori presso i centri di raccolta o in altre strutture appositamente attrezzate e debitamente autorizzate.

Art. 27

“Raccolta degli abiti usati”

1. La raccolta degli abiti usati viene effettuata attraverso appositi contenitori stradali distribuiti sul territorio e gestiti da enti benefici
2. La scelta dei punti di posizionamento dei contenitori per la raccolta degli abiti usati è in capo al comune al Comune, a cui vanno indirizzate le richieste di messa in opera degli stessi.

Art. 28

“Raccolta di rifiuti inerti da opere di manutenzione”

1. Le sole utenze domestiche possono conferire ai centri di raccolta, in base alle indicazioni stabilite, i materiali inerti ed ogni altro materiale derivante da piccole opere di manutenzione ordinaria, purché tali lavori siano stati eseguiti direttamente da tali soggetti.

Art. 29

“Cooperative sociali ed Associazioni di Volontariato”

2. Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro possono contribuire al funzionamento del sistema di raccolta delle frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Gestore del servizio e comunicazione all'Amministrazione comunale. L'associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita richiesta al gestore allegando l'atto costitutivo, specificando le frazioni di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta nonché concordare con lo stesso le modalità di trasporto e di collaborazione. Le associazioni dovranno dimostrare la capacità di gestione dei rifiuti e la competenza dei suoi addetti. I lavori svolti dalle associazioni per altri enti saranno valutate come titolo preferenziale.

Art. 30

“Il compostaggio domestico”

- 1 Il Comune di Nettuno incoraggia la pratica del trattamento domestico della frazione organica dei rifiuti (compostaggio domestico), così come descritto e disciplinato dal Regolamento Albo Compostatori approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 19/12/2012.
- 2 Le utenze dotate di giardino o di un piccolo spazio verde esterno all'abitazione e/o di terreno, possono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica (resti dei pasti e vegetali, gli scarti di patate, sfalci e altre attività di giardino) e compostarla "in proprio", a mezzo composter o gestione di concimaia o altra metodica

- idonea, purché il processo risulti controllato e non dia luogo ad inconvenienti di natura igienico-sanitaria (esempio: emissione di odori molesti o nocivi).
- 3 Il compostaggio domestico deve essere praticato secondo le seguenti modalità:
 - a. l'area di compostaggio deve essere localizzata nel rispetto dell'art.889 (almeno 2 metri tra il confine ed il punto più vicino del perimetro più interno delle opere predette) del codice civile;
 - b. deve essere evitata la formazione di liquami, percolati e esalazioni mediante copertura adeguata dell'area e/o miscelazione di materiali assorbenti (segatura, foglie secche, cenere di legna, ecc.);
 - c. deve essere garantita l'ossigenazione del materiale mediante rivoltamenti periodici ed una corretta miscelazione dei materiali;
 - d. deve essere assicurato un tasso di umidità idonea allo sviluppo degli organismi decompositori;
 - e. deve essere evitata la formazione dei cattivi odori;
 - f. il materiale legnoso da compostare deve essere opportunamente sminuzzato;
 - g. in caso di comparsa di ratti vanno adottati idonei interventi di bonifica;
 - h. è consentito l'impiego di bioattivatori ed enzimi dei tipi in commercio per l'innesco e il potenziamento del processo di decomposizione.
 - i. Divieto di inserire materiale non conforme e non compostabile
 - j. Obbligo di restituzione della compostiera, in buone condizioni, in caso di mancato utilizzo
 - 4 Il compostaggio domestico effettuato da una utenza che abiti in un condominio deve essere condotto esclusivamente in area di esclusiva pertinenza e non negli spazi comuni condominiali e comunque tale pratica è condizionata al parere degli altri condomini.
 - 5 Le utenze che praticano il compostaggio domestico e che richiedono la riduzione sulla TARES, tramite apposito modulo, non usufruiscono del servizio di raccolta del rifiuto umido e del vegetale e pertanto non vengono dotati dei contenitori a tal scopo previsti.

Titolo 4

RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 31 **“Definizioni”**

- 1 In merito all'organizzazione dei servizi di pulizia del territorio si stabiliscono le seguenti definizioni:
 - a. spazzamento meccanizzato: eseguito con spazzatrice stradale affiancata da operatori muniti di soffiatori;
 - b. spazzamento manuale: eseguito dall'operatore ecologico in preparazione e/o sostituzione allo spazzamento meccanizzato, comprendente la pulizia delle aiuole spartitraffico, delle altre aree non raggiungibili dalla spazzatrice e delle bocche di lupo;
 - c. raccolta delle foglie: attività organizzata solo stagionalmente e con idonee attrezzature da intendersi vincolata allo spazzamento stradale;

Art. 32 **“Campo di applicazione”**

- 1 Sono comprese le seguenti operazioni principali:
 - a. spazzamento meccanizzato e manuale di strade, parcheggi, piazze, spazi pubblici e comunque soggetti ad uso pubblico in genere, ivi comprese le banchine stradali, i marciapiedi, le aree a verde pubblico e le aree cimiteriali;
 - b. svuotamento dei cestini gettacarte e portarifiuti;
 - c. raccolta stagionale delle foglie.
- 2 Il servizio è esteso alle parti del territorio comunale sulla base del programma di servizio, comprendendo le strade e piazze classificate comunali; i tratti urbani di strade statali e provinciali; le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, ecc.) e siano dotate di regolare pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi nonché di sistema di smaltimento delle acque meteoriche; le strade vicinali classificate ad uso pubblico.

Art. 33

“Modalità del servizio di spazzamento”

- 1 La frequenza e le modalità di svolgimento dei servizi di spazzamento vengono stabilite in relazione alle necessità ed alle tecnologie adottate per ogni singola zona di spazzamento della città, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 del presente regolamento e comunque secondo lo “Standard di qualità del servizio” fissato dall'Amministrazione comunale.
- 2 I mezzi meccanici utilizzati per lo spazzamento devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico ed atmosferico degli spazi urbani.
- 3 Lo spazzamento programmato con spazzatrici automatizzate prevede il divieto di sosta temporaneo per le automobili per il giorno e l'ora stabiliti dal Comune. L'inosservanza del divieto di sosta, fa scattare le normali sanzioni stabilite dal Codice della Strada.
- 4 I rifiuti provenienti dal servizio di spazzamento pubblico delle strade devono essere poi raccolti e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 34

“Cestini getta carte e porta rifiuti”

- 1 La frequenza di svuotamento dei cestini deve essere tale da evitare sovrariempimenti ed eventuali sversamenti sul suolo al fine di garantire l'agevole conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini.
- 2 E' fatto divieto di usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani prodotti all'interno delle abitazioni, di fabbricati e aree private.
 - a. Sugli spazi pubblici, nonché sulle aree private soggette a pubblico passaggio, è vietato gettare o lasciar cadere chewing-gum, mozziconi di sigaretta o altri rifiuti di piccole dimensioni (scontrini, piccoli involucri, ecc.)

Art. 35

“Raccolta delle foglie”

- 1 Le modalità del servizio di raccolta delle foglie, così come definito all'art. 33 del presente regolamento, saranno concordate in sede contrattuale con il gestore del servizio.

Art. 36

“Pulizia dei mercati”

1. I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati al dettaglio, coperti o scoperti, devono mantenere, durante tutto l'orario di esercizio, l'area assegnata sgombra dai rifiuti prodotti e lasciare il suolo pulito e privo di rifiuti di ogni genere; inoltre è fatto obbligo di raccogliere quanto proveniente dall'attività in sacchi o contenitori appositi e conferendoli al gestore del servizio in base alle differenziazione delle diverse frazioni prodotte.
2. I rifiuti di maggior ingombro, quali cassette, cartoni ed altri imballaggi vuoti, devono venire separati dai rifiuti indifferenziati ed ordinatamente disposti, secondo le disposizioni dell'ente gestore al fine di agevolare la raccolta da parte del gestore del servizio, senza impedire od ostacolare il libero transito veicolare e pedonale.
3. Il gestore del servizio provvederà, previa valutazione tecnica, ad organizzare il posizionamento di idonei contenitori dedicati alla raccolta del rifiuto mercatale e il servizio di svuotamento secondo criteri di ottimizzazione del servizio.

Art. 37

“Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, spettacoli viaggianti, Luna-park ”

1. Le disposizioni previste dall'articolo precedente si applicano a chiunque venga autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico in occasione di specifiche manifestazioni o ad esercitare sulle medesime aree attività professionali temporanee, quali spettacoli viaggianti, circhi, giostre,

attività stagionali, ecc.

2. Lo spazzamento delle aree occupate da spettacoli viaggianti è a carico degli occupanti, mediante il pagamento dei relativi oneri previsti dal Comune (TARES).
3. Tutte le attività suddette che cagionano fonte di produzione di rifiuti, sono tenute a dare preavviso di almeno 10 giorni, all'Ufficio Ambiente del Comune e concordare con lo stesso un piano di raccolta differenziata.

Art. 38

“Pulizia delle aree adibite a sosta camper e similari”

1. Divieto di stazionamento su tutte le aree pubbliche e private non autorizzate e attrezzate del territorio comunale, alle persone che facciano uso di tende, sacchi a pelo, roulotte, camper e simili, per scopi di campeggio, attendamento o simili
2. I veicoli in stazionamento in violazione del punto 1, ove non provveduto dagli interessati entro il termine assegnato, saranno rimosse e restituite ai legittimi proprietari, previo rimborso al Comune delle spese di rimozione e custodia e la relativa sanzione amministrativa della violazione al C.D.S.
3. sono fatte salve le eventuali autorizzazioni temporanee, debitamente motivate, rilasciate o da rilasciare, ai titolari di spettacoli viaggianti, circhi o simili.
4. Nelle aree assegnate alla sosta camper o similari, se istituite, secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti e i camperisti sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate da apposita ordinanza sindacale
5. E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride, comprese quelle degli autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta
6. Gli scarichi vanno effettuati nelle aree e nelle pertinenze appositamente istituite dai privati o da Enti.

Art. 39

“Disposizioni diverse”

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali deve provvedere, una volta conclusa l'operazione, alla pulizia del suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico.
2. Chiunque, durante l'esecuzione di lavori edili e di attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro e alla ristrutturazione di fabbricati in genere, sporchi le aree soggette a spazzamento e pulizia da parte del gestore del servizio, è tenuto a ripulire le stesse a sua cura e spese; è inoltre tenuto a non abbandonarvi residui in genere e ad adottare le misure adeguate per prevenire la diffusione di polveri e di altri rifiuti che possono essere dispersi nell'aria o propagarsi nell'ambiente per effetto del vento. Tutte le richieste di titoli edilizi presentate all'Area “Urbanistica ed edilizia privata”, devono essere corredate da apposita comunicazione da inoltrare all'Ufficio Ambiente riguardante le modalità di smaltimento dei materiali edili residui e il nominativo della ditta di smaltimento autorizzata al tal fine a cui saranno conferiti. Analogamente dev'essere indicata la destinazione di terre di scavo. Il certificato di smaltimento o conferimento dei materiali succitati dev'essere consegnato sia all'Ufficio Urbanistica, sia all'Ufficio Ambiente e conservato all'interno del fascicolo dell'opera.
3. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro è fatto obbligo ai proprietari dei cani, gatti e altri animali domestici e da chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni solide nonché di raccogliere dal suolo pubblico, compreso il verde pubblico, o privato ad uso pubblico e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura dell'amministrazione. I proprietari di cani, gatti e altri animali domestici da essi condotti o da persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
4. Le carogne di animali abbandonate sul suolo soggetto a spazzamento e pulizia vengono asportate nel rispetto delle disposizioni impartite dalla ASL. Chiunque rinvenga la presenza sulle strade di animali morti è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e/o all'Azienda Sanitaria.
5. Sugli spazi pubblici, nonché sulle aree private soggette a pubblico passaggio, nelle aiuole, nei giardini pubblici, è vietato gettare a terra o lasciar cadere qualsiasi materiale solido o liquido quali ad esempio: carte, pacchetti di sigaretta, mozziconi di sigaretta, bucce di frutta o altri rifiuti similari.
6. In tutto il territorio del Comune, le aree scoperte entro i fabbricati, o interposte ad esse, come pure le strade

praticabili, sia private che consorziali, debbono essere, a cura dei proprietari od amministratori, tenute sgombre da immondizie, da sostanze decomponibili e da rifiuti di ogni genere, come pure da materiali di costruzione o di demolizione, i quali possano ostacolare il libero deflusso delle acque pluviali.

7. È vietato il gettito di rifiuti o di immondizie dalle finestre o dai vani prospicienti cortili ed aree scoperte, come pure è vietato deporre i rifiuti delle abitazioni e le immondizie sulle pubbliche vie, nelle attinenze delle case o sui terreni pubblici e privati, sia nella città che nelle periferie. Lo spazzamento dei cortili, delle aree scoperte e dei locali pubblici dovrà eseguirsi previo innaffiamento.
8. La battitura e la pulizia dei tappeti di qualsiasi specie deve essere effettuata con apparecchi meccanici muniti di aspiratori, oppure in aperta campagna, nei luoghi a ciò autorizzati. Le polveri prodotte dalla pulizia meccanica dei tappeti dovranno essere raccolte dentro serbatoi metallici coperti e trasportate analogamente ai rifiuti domestici.
9. I contenitori, singoli o condominiali, in dotazione alle utenze debbono essere mantenuti puliti e in buono stato.
10. Lo spazzamento delle rivendite e degli esercizi in genere dovrà essere eseguita prima dell'apertura al pubblico o dopo la chiusura.
11. I commercianti che installano aiuole nelle pertinenze della loro attività commerciale, devono provvedere al loro innaffiamento e alla loro pulizia.
12. prima di detergere le pertinenze domestiche e non domestiche (terrazzi, balconi, ecc) occorre raccogliere i rifiuti solidi, quali foglie, terra, escrementi di volatili, in modo che non si ostruiscano i pozzetti e le caditoie stradali e non si imbrattino marciapiedi e sede stradale

Art. 40 **“Volantinaggio”**

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato lanciare volantini o rifiuti in genere per le strade pubbliche o aperte al pubblico o collocarli sui veicoli o depositarli in luoghi soggetti a ventilazione.
2. E' consentito esclusivamente il volantinaggio mediante l'introduzione in cassetta postale o mediante consegna a mano.
3. Chiunque riceve un volantino o riviste è tenuto a smaltirli secondo il seguente regolamento.
4. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole e altre simili strutture fisse, o banchi mobili, gli esercizi debbono collocare a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 lt.
5. Nel caso non sia possibile individuare l'autore della violazione, risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori, il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

Art. 41 **“Sgombero della neve”**

1. Al verificarsi di precipitazioni nevose il comune provvederà alla rimozione ed allo sgombero della neve dalle sedi stradali, in particolare agli incroci, in modo da garantire la circolazione veicolare e pedonale almeno nei punti di maggior transito, quali ospedali, scuole, uffici e servizi pubblici, i luoghi di pubblico interesse, gli attraversamenti pedonali ed eventuali punti particolari che verranno individuati di volta in volta. Lo sgombero della neve avviene mediante uso di mezzi meccanici nonché con lo spargimento di cloruri e/o miscele atti ad evitare il formarsi di ghiaccio sui sopraddetti luoghi.
2. Per le attività di cui al precedente comma il Comune può utilizzare le risorse del gestore equivalenti per la rimozione della neve sull'area di competenza nell'ambito dell'affidamento dello spazzamento stradale
3. In caso di nevicate con persistenza di neve al suolo, è fatto obbligo in solido agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, per tutta la larghezza della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato, di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per la loro intera larghezza, e curare l'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali.
4. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
5. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze,

nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggregati, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

6. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. In tali casi urgenti, non si applica la normativa sull'occupazione di suolo pubblico.
7. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo dovuto ad accumulo di neve o ghiaccio o ad operazioni di sgombero della stessa da terrazzi, balconi, tetti, o altro luogo elevato con transennamenti opportunamente disposti.
8. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

Art. 42

“Pulizia delle Caditoie stradali”

1. Le caditoie e le griglie stradali vengono mantenute pulite e libere al fine di assicurarne il regolare deflusso. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata in modo da assicurare almeno un intervento per ognuna nell'arco dell'anno, salva l'esigenza di interventi più ravvicinati in caso di necessità allo scopo del mantenimento del funzionamento della sede stradale.
2. E' fatto divieto ai cittadini di introdurre corpi solidi nelle caditoie stradali, in particolare è vietato eseguire pulizie di vani o marciapiedi recapitando nelle caditoie i rifiuti derivanti da tali operazioni.

Art. 43

“Siringhe abbandonate”

1. In caso di necessità viene effettuata la raccolta delle siringhe abbandonate tramite operatori addestrati, dotati di indumenti protettivi e di idonee attrezzature; in particolare, saranno loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con la leva di comando, contenitore rigido e resistente.
2. Le siringhe raccolte vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle cautele per i rifiuti potenzialmente infetti, come previsto dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254.

Titolo 5

I RIFIUTI URBANI SPECIALI ASSIMILATI

Art. 44

“Modalità di assimilazione dei rifiuti dei rifiuti speciali”

1. Sino all'emanazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 152/2006, dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, sono dichiarati assimilati i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio, nonché da ospedali istituti di cura e affini, sia pubblici che privati che rispettino i criteri definiti dal Comune di Nettuno come di seguito riportati
2. Il produttore di rifiuti assimilabili agli urbani” che rientrano nei limiti quantitativi di assimilazione potrà comunque provvedere autonomamente ad avviare al recupero tali rifiuti con Ditte esterne.
3. La raccolta, l'avvio a recupero e lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani, sono garantiti attraverso l'ordinario servizio di raccolta, che potrà però essere articolato e svolto anche secondo forme particolari.

Art. 45

“ Criteri qualitativi per l’assimilazione”

I rifiuti speciali non pericolosi possono essere assimilati ai rifiuti urbani, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. I rifiuti speciali non pericolosi abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
- b. I rifiuti speciali non pericolosi siano compatibili con l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati sul territorio comunale di Nettuno e con l’effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo della gestione dei rifiuti;
- c. I rifiuti speciali non pericolosi siano compresi nel seguente elenco “Criteri Qualitativi” ;

Criteri qualitativi

Sono qualitativamente assimilabili agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi previsti nel seguente elenco:

02 - FIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

- 02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
- 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 06 rifiuti dell’industria dolciaria e della panificazione
- 02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
- 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 - FIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

- 03 01 01 scarti di corteccia e sughero
- 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04¹
- 03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
- 03 03 01 scarti di corteccia e legno

08 - RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

- 08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
- 08 03 18 toner esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17²

15 - RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

- 15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
- 15 01 01 Imballaggi in carta e cartone
- 15 01 02 Imballaggi in plastica
- 15 01 03 Imballaggi in legno
- 15 01 04 Imballaggi in metallo
- 15 01 05 imballaggi in materiali compositi
- 15 01 07 imballaggi in vetro

16 - RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI

¹ Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci non pericolosi

² Toner non pericolosi

- 16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- 16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13³
- 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15⁴
- 16 06 batterie e accumulatori
- 16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)⁵
- 16 06 05 altre batterie ed accumulatori

19 - RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

- 19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
- 19 08 01 vaglio

20 - RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

- 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 02 vetro
- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 10 abbigliamento
- 20 01 11 prodotti tessili
- 20 01 25 oli e grassi commestibili
- 20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27⁶
- 20 01 30 detersivi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29⁷
- 20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31⁸
- 20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33⁹
- 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 - 20 01 23 e 20 01 35¹⁰
- 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37¹¹
- 20 01 39 plastica
- 20 01 40 metallo
- 20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
- 20 02 01 rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi
- 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
- 20 03 altri rifiuti urbani
- 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
- 20 03 02 rifiuti dei mercati (ad esempio la frazione organica da rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati a matrice organica – esclusi gli scarti di macelleria e pescheria)
- 20 03 07 rifiuti ingombranti

³ scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolosi

⁴ Componenti elettronici non pericolosi

⁵ Batterie alcaline non pericolose

⁶ vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolosi

⁷ detersivi non pericolosi

⁸ medicinali non pericolosi

⁹ batterie e accumulatori non pericolosi

¹⁰ apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso non pericolosi

¹¹ legno fuori uso non pericolosi

Art. 46

“ Criteri quantitativi per l’assimilazione”

1. I rifiuti speciali non pericolosi assimilabili che rientrino nei limiti massimi quantitativi di cui all’elenco “Criteri quantitativi” in Allegato A sono assimilati agli urbani. Tali limiti massimi sono espressi in Kg di rifiuti prodotti per anno e distinti per CER e rappresentano i valori limite dei quantitativi di rifiuti che possono essere considerati assimilati.
2. La gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati deve essere assicurata secondo i principi di cui alle linee guida di attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed effettuata prioritariamente attraverso i sistemi di raccolta delle frazioni omogenee dalle quali sono costituiti detti rifiuti;
3. Devono essere rispettati i principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza di cui all’art. 178 del D.Lgs 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti;
4. L’assimilabilità quantitativa dei rifiuti di cui al punto 1 ai rifiuti urbani viene stabilita e variata, sulla base di appositi provvedimenti, in funzione della capacità di gestione del servizio pubblico di raccolta. Nella definizione dei limiti quantitativi dell’assimilazione, si dovrà far riferimento ai presenti principi:
 - riduzione della quantità di rifiuti speciali assimilati destinati allo smaltimento;
 - limitazione della quantità di imballaggi secondari e terziari gestiti dal servizio pubblico;
 - favorire la raccolta differenziata per le utenze come le scuole, le collettività, gli enti pubblici e per le frazioni merceologiche per i quali sia arduo l’avvio a recupero in circuiti privati (rifiuto organico).

Al momento di entrata in vigore del presente Regolamento le soglie quantitative sono quelle identificate nell’allegato “A” del presente regolamento. I rifiuti prodotti in quantità maggiore di tali criteri saranno considerati rifiuti speciali. I rifiuti assimilati possono essere anche conferiti ai centri di raccolta, con le modalità definite nel presente regolamento e nelle quantità definite da apposito provvedimento da parte del Comune.

Art. 47

“ Obblighi per i produttori di rifiuti speciali non assimilati”

I produttori di rifiuti speciali assolvono ai loro obblighi di smaltimento con le seguenti priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) esportazione dei rifiuti mediante la spedizione di rifiuti transfrontaliera
- d) tramite servizio integrativo per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, che il Comune di Nettuno si riserva di istituire, al di fuori della privativa comunale.

La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento è esclusa:

- a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta qualora ne abbia titolo;
- b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, nelle modalità definite dalla legge.

I criteri per la tassazione delle superfici che danno luogo ai Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani e le relative eventuali riduzioni sono normati dal regolamento di applicazione della TARES.

Ai sensi dell’art. 188 del D. Lgs 152/2006 la raccolta, lo smaltimento e il recupero di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali sono a carico del produttore che deve stipulare contratti con ditte specializzate

Titolo 6

DISCIPLINA ED INTERVENTI IN MATERIA DI PULIZIE OBBLIGATORIE E BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI

Art. 48

“Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni”

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte e i terreni non edificati, non di uso pubblico, terreni agricoli recintati e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti. A tale scopo essi dovranno

provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo ed altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

2. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia disponibilità del terreno, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, sarà obbligato con ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area, nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.
3. Nel caso in cui essi non adempiano all'ordinanza nei termini assegnati, sarà disposto intervento in danno secondo modalità che saranno di volta in volta definite.
4. Qualora sulla medesima area siano accertati episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, il Comune può disporre che la stessa venga recintata a spese del proprietario.
5. Cortili, giardini e balconi non devono diventare luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri materiali ingombranti similari in modo da non creare disagi ed inconvenienti igienici, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizioni che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.
6. I terreni di pertinenza delle abitazioni, i luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte non di uso pubblico, recintate e non, nonché i terreni non edificati qualunque sia l'uso e la destinazione compresi all'interno del centro urbano e confinanti con fondi sui quali insistono abitazioni o luoghi di lavoro, dovranno essere tenuti sgombri da accumuli di ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba che in ogni caso non potrà superare l'altezza di 20 centimetri in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano.

Art. 49

“Manutenzione e stato di conservazione dei terreni non edificati”

1. Al fine di garantire il decoro del territorio, evitare deturpamenti estetici ed inconvenienti igienici è fatto obbligo ai proprietari, locatari e conduttori di mantenere le aree di cui al comma 1 dell'art. 48 in stato di conservazione tale che sia evitata la crescita incontrollata di alberi, arbusti, rovi, siepi e piante erbacee, procedendo a periodici interventi di sfalcio dell'erba e di taglio o di potatura delle essenze arbustive ed arboree.
2. In caso di inadempienza, qualora lo stato di manutenzione del terreno diventasse pregiudizievole per il decoro o per l'igiene pubblica, con ordinanza comunale si intimerà la pulizia dell'aree e/o fabbricati entro termine congruo. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Comune provvederà alla pulizia rimettendo i costi ai proprietari o ai conduttori.

Art. 50

“Abbandono di rifiuti in aree pubbliche”

1. Il Comune, ai fini della individuazione delle operazioni da disporre a carico dei responsabili per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 192 e 255 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. può avvalersi dei competenti servizi della ASL e dell'ARPA Lazio.
2. Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico di pertinenza del Comune e l'autore del fatto non sia stato identificato, il Comune provvede attraverso direttamente o tramite terzi alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi

Art. 51

“Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati”

1. I principi che disciplinano la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati sono quelli emanati ai sensi degli articoli contenuti nel Titolo V del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. .

Titolo 7 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52

“Controllo e Sanzioni”

1. Il controllo sull'osservanza di quanto previsto nel presente regolamento è di competenza della Polizia Locale, Polizia Ambientale e di quanti sono espressamente demandati dalla norma, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali. Per i fini di cui sopra il Comune si avvale anche delle figure previste dall'Art. 2 del Regolamento delle Sanzioni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 56/2012”.
2. Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali, con il pagamento di sanzioni amministrative come risulta dal prospetto allegato C del presente regolamento.
3. Il procedimento sanzionatorio (ex Legge 689/81) è di competenza della Polizia Locale.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, il trasgressore è tenuto in ogni caso al ripristino dello stato dei luoghi anche procedendo alla rimozione, all'avvio al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti ed alle analisi qualitative per un eventuale processo di bonifica.
5. Il gettito proveniente dalle sanzioni va a beneficio del comune
6. Se il pagamento viene effettuato entro 10 giorni dalla notifica del verbale di contestazione l'Amministrazione ha facoltà di applicare il minimo edittale.

Art. 52 bis

“Sanzioni ed atti probatori di cui all'art.52”

1. **I sistemi di videosorveglianza (a mezzo di telecamere, fototrappole, etc..) possono essere mezzi idonei all'adempimento di cui all'art.13 della L.689/81.**
2. **L'Ente per la lotta all'abbandono dei rifiuti può avvalersi di sistemi di videosorveglianza o di qualsiasi sistema tecnologico adibito a tale scopo.**
3. **I dati acquisiti dai sistemi di cui al comma 1. possono essere considerati, a tutti gli effetti, atti probatori dalla Polizia Giudiziaria – Ambientale.**

Art. 53

“Contributi CONAI”

1. I contributi che, ai sensi dell' Accordo Anci-Conai, il CONAI e/o i Consorzi di filiera dovessero erogare a fronte dei costi di raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio di raccolta differenziata, saranno di competenza esclusiva del Comune di Nettuno o, tramite delega, del Gestore dei servizi
Tali contributi potranno venir destinati ad interventi ed iniziative per l'incentivazione ed il potenziamento della raccolta differenziata.

Art. 54

“Riferimento ad altri regolamenti”

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento verranno osservate le norme dei Regolamenti di Polizia Urbana.
2. E' abrogata ogni disposizione regolamentare precedente, contraria od incompatibile con il presente regolamento.

Art. 55

“Riferimento alla legge”

1. non previsto nel presente regolamento vale quanto disposto dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e successive modifiche e integrazioni, dalla legislazione in materia di rifiuti urbani e dalle norme igienico sanitarie emanate dalla Unione Europea, dallo Stato Italiano e dalla Regione Lazio

Art. 56

“ Modifiche al Regolamento”

1. Gli aspetti di chiarimento, di dettaglio, di integrazione non sostanziale, ed interpretativi del presente regolamento, sono demandati, alla Giunta Comunale attraverso atti deliberativi, al Sindaco attraverso Ordinanze Sindacali ed al Dirigente con atti propri.

2. La violazione alle suddette disposizioni e la violazione rispetto a disposizioni tecniche deliberate dalla Giunta Comunale, alle Ordinanze Sindacali e agli atti Dirigenziali, è punita con l'applicazione delle sanzioni indicate all'allegato B.

Art. 57

“ Entrata in vigore”

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Amministrazione Comunale ai sensi di quanto stabilito dal vigente Statuto Comunale.

ALLEGATO A: Quantitativi massimi assimilati

Definizione quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi conferibili al servizio pubblico, indicata come conferimento annuo complessivo.

DESCRIZIONE	CER	m ³ /anno (indicativo)	Kg/anno
Scarti da lavorazioni alimentari inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (ad esempio panificazione, attività artigianali di confezionamento cibi, ecc.)	02 03 04 02 06 01 02 07 04	15	5.000
Scarti di corteccia e sughero	03 01 01	7,5	1.000
Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci non pericolosi	03 01 05	5	1.000
Toner esauriti non pericolosi	08 03 18	0,240	50
Vetro	15 10 07 20 01 02	100	20.000
Imballaggi di carta e cartone	15 01 01	600	30.000
Imballaggi in plastica	15 01 02	1000	20.000
Imballaggi in legno	15 01 03	100	4.000
Imballaggi in metallo	15 01 04	100	4.000
Imballaggi in materiali compositi (poliacoppiati, ecc.)	15 01 05	40	2.000
Vaglio proveniente da impianti per il trattamento delle acque reflue	19 08 01	Nessun limite	Nessun limite
Carta e cartone (nessun limite per scuole, collettività e uffici pubblici)	20 01 01	25	5.000
Abbigliamento prodotti e tessuti	20 01 10 20 01 11	2	200
Rifiuto biodegradabile da cucine e mense	20 01 08	Nessun limite	Nessun limite
Oli e grassi commestibili	20 01 25	0,25	25
Vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolosi	20 01 28	1	50
Detergenti non pericolosi	20 01 30	1	25
Medicinali non citotossici e citostatici	20 01 32		25
Batterie e accumulatori non pericolosi	20 01 34 16 06 04 16 06 05	0,02	50
Apparecchiature elettriche ed elettroniche e componenti rimossi da apparecchiature fuori uso non pericolosi	20 01 36 16 02 14 16 02 16	10	1.000
Manufatti in legno non imballaggi	20 01 38	2	1.000
Plastica (non imballaggi)	20 01 39	50	1.000
Metallo	20 01 40	5	5.000
Rifiuti biodegradabili da parchi e giardini (ad esempio ramaglie, sfalci, potature) provenienti esclusivamente da utenze pubbliche	20 02 01	1.250	50.000
Rifiuti di mercati (frazione organica da rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati a matrice organica – esclusi gli scarti di	20 03 02	Nessun limite	Nessun limite

macelleria e pescheria)			
Rifiuti cimiteriali da esumazione e estumulazione	20 02 03	Nessun limite	Nessun limite
Rifiuti urbani non differenziati (nessun limite per ospizi, case di riposo, edifici religiosi, asili, scuole e altre collettività)	20 03 01	100	10.000
Rifiuti ingombranti	20 03 07	5	200

I rifiuti qualitativamente assimilabili agli urbani, non specificati nel seguente elenco e per cui non è prevista la raccolta differenziata, vengono compresi nella categoria rifiuti urbani non differenziati (CER 20 03 01)

I rifiuti che superano le suddette soglie quantitative per ciascun codice vanno considerati rifiuti speciali nella loro interezza e non solo per la quota eccedente il limite quantitativo.

Nelle modalità di raccolta dei rifiuti previste dal Piano Regionale il controllo e il rispetto dei conferimenti al servizio pubblico nei limiti definiti dalle soglie quantitative di assimilazione, verrà eseguita in forma indiretta valutando le caratteristiche dei servizi dedicati domiciliari (volumi dei contenitori e frequenze di raccolta) e confrontandoli con le soglie volumetriche indicative, che sono assegnate alle varie utenze non domestiche.

ALLEGATO B: Importo sanzioni

VIOLAZIONI	Sanzioni (Minimo - massimo)	Riferimento Art. Regolamento
Errato conferimento degli imballaggi secondari e terziari	€ 25,00/ 150,00	Art. 6 comma 3 e 4
Mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato dei rifiuti o violazione in generale del Regolamento	€ 25,00/ 150,00	Art. 7 comma 1, 2 e seguenti
Mancata pulizia contenitori	€ 25,00/ 150,00	Art. 7 comma 7
Danneggiamento, spostamento o manomissione contenitori	€ 25,00/ 150,00	Art. 7 comma 7 Art. 8 comma 4
Imbrattare con scritte, disegni o adesivi le attrezzature	€ 25,00/ 150,00	Art. 8 comma 5
Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo – non ingombranti e non pericolosi	€ 25,00/ 150,00	Art. 7 comma 8
Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo – ingombranti e non pericolosi	€ 300,00/3000,00	Art.7 comma 8
Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi sul suolo e nel suolo	€ 600,00 / 6.000,00	Art. 7 comma 8
Conferimento di rifiuti speciali al servizio pubblico di raccolta rifiuti	€ 25,00/ 150,00	Art. 7 comma 12
Conferimento di rifiuti speciali pericolosi al servizio pubblico di raccolta rifiuti	€ 600,00 / 6.000,00	Art. 7 comma 12
Mancata osservanza sulle disposizioni generali in materia di raccolta rifiuti	€ 25,00/ 150,00	Art. 7 comma 9 e Art.14 comma 1
Cernita non autorizzata dei rifiuti conferiti al servizio pubblico	€ 25,00/ 150,00	Art. 7 comma 15
Mancata presentazione documentazione di avvenuto corretto smaltimento	€ 260,00/1550,00	Art. 7 comma 16
Conferimento fuori dall'orario consentito	€ 25,00/150,00	Art. 15 comma 5
Collocamento stabile dei contenitori su suolo pubblico	€ 25,00/ 150,00	Art. 15 comma 4
Intralcio veicolare o pedonale causato da errata esposizione contenitori	€ 25,00/ 150,00	Art. 15 comma 6
Conferimento al di fuori dei punti stabiliti con l'amministrazione comunale	€ 25,00/ 150,00	Art. 15 comma
Errato conferimento olii vegetali domestici	€ 100,00/ 1.000,00	Art. 26
Cattiva conduzione compostaggio	€ 25,00 /100,00	Art 30 comma 3.b
Presenza nella compostiera di materiale non conforme e non compostabile	€ 25,00 /100,00	Art. 30 comma 3.i
Mancato utilizzo della compostiera	€ 25,00 /100,00	Art. 30 comma 3.j
Mancato rispetto pulizia delle aree di mercato	€ 25,00/ 150,00	Art. 36
Mancata pulizia delle aree occupate dagli esercizi pubblici	€ 25,00/ 150,00	Art. 37
Mancata pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	€ 25,00/ 150,00	Art. 37
Mancata pulizia delle aree occupate per pubbliche manifestazioni	€ 25,00/ 150,00	Art. 37
Mancata applicazione art. 38 ossia pulizia area adibita a sosta camper e similari	€ 25,00/ 150,00	Art. 38
Mancata pulizia delle aree a seguito di carico/scarico merci	€ 25,00/ 150,00	Art. 39 comma 1
Lordamento suolo pubblico da rifiuti derivanti da attività edilizie o che causano sollevamento di polveri	€ 25,00/ 150,00	Art. 39 comma 2
Mancato rispetto art. 39 comma 2 attività edilizie	€100,00/1.000,00	art. 39 comma 2
Mancato rispetto art. 39 comma 2 deiezioni	€ 25,00/150,00	Art. 39 comma 3
Mancato rispetto art. 40	€ 25,00/ 150,00	Art. 40
Mancato rispetto art. 48	€ 100,00/ 1000,00	Art. 48
Mancato rispetto art. 49	€ 100,00/ 1000,00	Art. 49

Per i rifiuti pericolosi, individuati da apposita normativa, nonché per le violazioni commesse da titolari di imprese o responsabili di enti è prevista sanzione penale.

Fatta salva l'applicazione delle suddette sanzioni eventuali oneri aggiuntivi per la corretta selezione o l'avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti conferiti in difformità alle norme stabilite dal presente regolamento saranno addebitati al responsabile dell'errato conferimento.

**EVENTUALI MODIFICHE O INTEGRAZIONI DELLE SUDDETTE SANZIONI SONO DI
COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE**